



Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d. lgs. n. 36/2023, mediante ordine diretto di acquisto (ODA) sul sistema di e-procurement Me.PA. con l'OE SoftwareOne Italia S.r.l. avente ad oggetto l'acquisto, a tempo determinato per 12 (dodici) mesi, della licenza d'uso del software opensource SymmetricsDS e dei servizi di assistenza specialistica - CIG (ex SMARTCIG) B8DA090E47 (Mod. 232_01 prot. ID n. 195565855 del 12/09/2025 - Mod. 232_02 n. 58/2025, prot. ID n. 195579218 del 15/09/2025).

**LA DIRIGENTE
DELL'UFFICIO ATTIVITA' NEGOZIALE E GESTIONE PATRIMONIO**

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, *"Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito "Regolamento"), a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326"*, come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il Decreto del Ministro della Salute n. 39 del 05 aprile 2024, con il quale il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato, con pari decorrenza, Presidente dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 7 del Decreto 20 settembre 2004 n. 245 sopra citato;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Giovanni Pavesi quale Direttore Amministrativo dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'articolo 10 del decreto ministeriale su citato 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.i.;

Visto l'art. 10, comma 2, lettera e), del sopracitato D.M. 20 settembre 2004, n. 245 come da ultimo modificato, ai sensi del quale il Direttore Amministrativo adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi e gli atti di gestione necessari per il conseguimento degli obiettivi dell'Agenzia ed esercita i relativi poteri di spesa, con possibilità di specifica delega ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione del 8 aprile 2016, n. 12, pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025), che ha abrogato il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 8 aprile 2016, n. 12, e, in particolare, l'articolo 30 *“Disposizioni transitorie e finali”, comma 3, ai sensi del quale “le strutture organizzative previste dal predetto regolamento e i corrispondenti incarichi dirigenziali sono fatti salvi fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali relativi alla nuova organizzazione dell'AIFA, da avviarsi entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'avvenuta pubblicazione del presente regolamento sul sito istituzionale dell'AIFA”*;

Vista la determinazione del Sostituto del Direttore generale del 9 novembre 2023, n. 428 con la quale è stato prorogato l'incarico della dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia - già conferitole ai sensi dell'art. 19 comma 5 del d. lgs. n. 165 del 2001 con determinazione del Direttore generale del 12 novembre 2020, n. 1157 - di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13 comma 3 lett. c) del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia;

Vista la determinazione del Direttore Amministrativo del 26 febbraio 2024, n. 1, con la quale la dott.ssa Raffaella Cugini è stata delegata, ai sensi del sopra citato art. 10 comma 2 lett. e) del d. m. n. 245/2004 s.m.i., alla sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli accordi e convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa di importo non superiore alle soglie di rilevanza europea indicate all'art. 14 del Codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i.;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021), per brevità anche “Regolamento di contabilità”;

Visto il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici” con i relativi allegati, i quali hanno acquistato efficacia per le procedure di acquisto dal 1° luglio 2023, in appresso per brevità anche “Codice”;

Visto il decreto legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024, recante *“Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36”*, in appresso per brevità anche *“Correttivo”*;

Vista la richiesta di qualificazione n. 38287 presentata dall'AIFA in data 30/09/2025 tramite il portale a tal fine messo a disposizione dall'ANAC ed acquisita da quest'ultima Autorità al n. ID 68db96ccd1eea560e3eadebe, all'esito della quale l'Agenzia ha mantenuto la propria Qualificazione con un Livello SF1 *“Livello Primo”* che la abilita a procedere ad acquisti di servizi e forniture senza limite di importo fino alla data del 30/09/2027;

Visto l'art. 3 comma 1 lett. d) dell'Allegato I.1 al su menzionato decreto legislativo n. 36/2023 che definisce *«affidamento diretto»* di servizi e forniture, l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettera b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

Visto il sopra citato art. 50 comma 1, lettera b) del Codice, che prevede la possibilità di procedere mediante affidamento diretto di servizi e forniture, per contratti di importo inferiore 140.000,00 euro oltre IVA *“anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;

Visto l'art. 17, comma 2, del Codice che prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre debba individuare *“l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”*;

Visto il *“Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e di forniture e servizi di importo inferiore a euro 140.000”*, pubblicato sul portale ANAC il 30/07/2024 che precisa che il predetto art. 50, comma 1 lett. b) *“conferma:*

- *il non necessario ricorso all'effettuazione di preventive indagini di mercato;*
- *la non necessaria acquisizione di una pluralità di preventivi*
La mera procedimentalizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze (cfr. Cons. Stato sez V, sentenza n 503 del 15.01.2024 Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 3287 del 2021)
- *la centralità della decisione a contrarre (o atto equivalente), che secondo quanto espressamente previsto dall'art. 17 comma 2 del d.lgs. 36/2023, individua: l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. L'affidamento avviene, pertanto, con un unico atto dopo l'individuazione dell'affidatario.*
- *la discrezionalità della stazione appaltante nell'individuazione delle modalità con cui devono essere documentate le “esperienze idonee”, ossia le precedenti attività espletate dall'operatore economico in ambiti anche non strettamente analoghi all'oggetto della gara ma tuttavia idonei a garantire la buona riuscita dell'affidamento”*;

Considerato che la presente procedura di affidamento diretto sarà perfezionata, come in appresso indicato, mediante Ordine di acquisto (ODA) sul Me.PA.;

Preso atto che il D. Lgs. n. 36/2023 pone come prioritario il «Principio del risultato» prevedendo all'art. 1 che *“1. Le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. 2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità. 3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea. 4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto”*;

Visto altresì l'art. 5 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 stando al quale *“Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento”*;

Visto l'art. 49 del Codice in virtù del quale gli affidamenti diretti avvengono nel rispetto del principio di rotazione;

Preso atto di quanto precisato in merito dal medesimo art. 49 e in particolare al comma 2 che *“In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia”* fermo restando che, come previsto al comma 4, *“In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”*;

Vista la determinazione del Sostituto del Direttore Generale n. 475 del 27 novembre 2023, con la quale è stato prorogato l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale, ai sensi dell'art. 19, comma 5, d.lgs. 165/2001, di dirigente del Settore Information Communication Technology (ICT), di cui all'art. 8, comma 1, del Regolamento dell'Agenzia, di cui alla determinazione 30 novembre 2020 n. 1243/2020 del Direttore generale pro-tempore, del dott. Maurizio Trapanese, dirigente amministrativo di seconda fascia di ruolo dell'Agenzia italiana del farmaco, nonché sono prorogati gli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, ai sensi dell'art. 19, comma 5, d.lgs. 165/2001, di dirigente dell'Ufficio Technology & Communication, di cui all'art. 8, comma 2, lett. b) del Regolamento dell'Agenzia, e di dirigente dell'Ufficio Gestione IT & Net Security, di cui all'art. 8, comma 2, lett. c) del Regolamento dell'Agenzia, conferiti ad interim al dott. Maurizio Trapanese rispettivamente con determinazione DG n. 57/2018 e con determinazione DG n. 56/2018;

Vista la Determinazione del sostituto del Direttore generale n. 285 del 13/07/2023, con cui - ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato I.2 - il dott. Maurizio

Trapanese è stato individuato quale “Responsabile Unico del progetto” (RUP) delle procedure di affidamento e di esecuzione degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, in ambito ICT, d’importo inferiore, pari o superiore alle soglie comunitarie;

Vista la circolare AgID del 24 giugno 2016 connessa alla legge di stabilità 2016 e inerente “Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT” da attuare in forza del “Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione” previsto dalle disposizioni di cui all’art.1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)”;

Visto il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2024-2026 approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2024;

Visto il Piano triennale per l’informatica 2025-2027 dell’Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del Consiglio di amministrazione dell’AIFA n. 63 del 10 dicembre 2024;

Visto in particolare l’art. 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, a tenor del quale le amministrazioni pubbliche *“assicurano, per il triennio 2020-2022, anche tramite il ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT (Information and Communication Technology), di cui all’articolo 69 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017”*;

Tenuto conto che l’AIFA ai fini delle attività di programmazione, organizzazione e gestione degli acquisti ICT fa riferimento al D.L. del 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n.111, il quale all’art. 17, comma 10, lett. d), stabilisce *“di introdurre un diritto annuale a carico di ciascun titolare di autorizzazione all’immissione in commercio per il funzionamento, l’aggiornamento e l’implementazione delle funzionalità informatiche della banca dati dei farmaci autorizzati o registrati ai fini dell’immissione in commercio, nonché per la gestione informatica delle relative pratiche autorizzative, con adeguata riduzione per le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE”*;

Vista la nota n. 43396 del 16 aprile 2020, con la quale l’AIFA ha richiesto al MEF, Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza un parere in ordine alla applicabilità all’Agenzia delle norme di contenimento della spesa pubblica in materia di acquisti ICT, di cui alla predetta Legge n. 160/2019, stante il vincolo di destinazione delle risorse relative al diritto annuale riconosciuto alla medesima per il funzionamento del proprio sistema informativo dal su citato art. 17 della Legge n. 111/2011;

Preso atto del parere del MEF, Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza prot. n. 197011 del 28 settembre 2020, con il quale, ribadendo l’orientamento espresso nel precedente parere n. 88909 del 27 ottobre 2010, si conferma la derogabilità delle norme di contenimento della spesa pubblica per quel che attiene agli acquisti ICT dell’Agenzia, in quanto effettuati con risorse di natura vincolata;

Vista la Legge 30 dicembre 2024, n. 207, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 (Suppl. Ordinario n. 43/L), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027";

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 48 del 23/10/2024, concernente l'adozione del documento di budget economico 2025 con annesso budget per il triennio 2025-2027 e la successiva delibera n. 56 del 17 settembre 2025, con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato la revisione del budget 2025;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 69 del 28/10/2025, concernente l'adozione del bilancio di previsione per l'anno 2026 (budget economico 2026) con annesso bilancio di previsione per il triennio 2026-2028 (budget economico pluriennale 2026-2028);

Visto il contratto CIG B4046F2E8C, stipulato da AIFA con l'OE SoftwareOne Italia S.r.l. avente per oggetto l'acquisto a tempo determinato per 12 (dodici) mesi della licenza d'uso del software SymmetricDS, giusta determina dirigenziale autorizzativa AM n. 90/2024, con decorrenza dal 09/11/2024 sino all' 08/11/2025;

Visto il modulo "232_01" di "Richiesta Acquisti previsti nel Budget" del Settore ICT, prot. ID n. 195565855 del 12/09/2025 e integrato con nota del 29/09/2025, con il quale è stato richiesto di procedere con l'affidamento diretto in favore dell'OE SoftwareOne Italia S.r.l. per l'acquisto, a tempo determinato per 12 (dodici) mesi, con decorrenza dal 9/11/2025 sino all'8/11/2026, della licenza d'uso del software opensource SymmetricDS e dei servizi di assistenza specialistica, necessario per garantire, senza soluzione di continuità, l'allineamento tra le diverse banche dati sui farmaci in uso presso AIFA, per un importo pari a euro 23.000,00 (ventitremila/00) oltre IVA;

Preso atto del visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" n. 58/2025 rilasciato dall'Ufficio Contabilità e Bilancio in data 15/09/2025 attestante la copertura finanziaria (All.1);

Vista la relazione tecnica del 12/09/2025 (All.2), a firma del dirigente della struttura richiedente, allegata al presente provvedimento ed alla quale integralmente si rimanda, nella quale vengono esposti i motivi sottesi all'acquisto in argomento e in particolare viene rappresentato che: *"per garantire il corretto allineamento delle banche dati relative ai farmaci, utilizzate dalle diverse applicazioni informatiche ospitate presso il proprio Data Center, l'Agenzia si avvale del software opensource SymmetricDS che permette di gestire ambienti distribuiti ed eterogenei con funzionalità avanzate come la replica multi-master, la sincronizzazione e la trasformazione dei dati. Si precisa che la licenza opensource del software SymmetricDS prevede il pagamento di un canone annuale per l'assistenza specialistica fornita direttamente dal produttore del software e l'accesso a funzionalità avanzate, indispensabili per una corretta manutenzione e gestione del sistema. Tale soluzione consente di assicurare l'affidabilità, la coerenza e la sincronizzazione dei dati tra i vari sistemi, contribuendo al buon funzionamento dei servizi digitali dell'Agenzia..."*;

Preso atto che SoftwareOne Italia S.r.l. offre a catalogo, in qualità di unico distributore sul sistema di e-procurement Me.PA., la licenza d'uso del software opensource SymmetricDS per una durata di 12 (dodici) mesi, con codice prodotto "L127.02835.ML" e per un importo

complessivo pari a euro 23.000,00 (ventitremila/00) oltre IVA inclusivo della relativa assistenza specialistica;

Preso atto altresì che trattasi di OE *“in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali,”* in quanto già utilizzato dall’Agenzia con buon esito nel su citato contratto CIG B4046F2E8C;

Considerato che l’acquisto in parola rientra nella fattispecie di cui al comma 4 del sopra citato art. 49 del Codice in quanto trattasi di OE che, ancorché fornitore uscente, può essere individuato quale affidatario diretto avuto riguardo alla particolare *“struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative”*, come attestato dal Dirigente richiedente l’acquisto nel sopra citato modulo di richiesta di acquisto in cui è precisato che *“...l’acquisto dovrà essere effettuato mediante un ordine diretto sul sistema di e-procurement Me.PA. con l’Operatore Economico SoftwareOne Italia S.r.l. in qualità di unico distributore presente sul Me.Pa., con codice prodotto “L127.02835.ML...”*;

Vista l’autocertificazione dell’assenza di conflitti di interesse con la società SoftwareOne Italia S.r.l., rilasciata dal dirigente della struttura richiedente l’acquisto nonché RUP della presente procedura (All.3);

Visto l’art. 1, comma 450, L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, in virtù del quale *“Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”*;

Considerato che Consip mette a disposizione sul Portale del Me.PA. lo strumento informatico denominato *“Ordine Diretto di Acquisto (ODA)”* indirizzato a un unico fornitore per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023;

Preso atto che il software in oggetto è offerto unicamente dall’OE sul catalogo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) all’interno del Bando *“Beni”*, categoria merceologica *“Software Licenze software-Me.PA. Beni”* codice CPV 48771000-3 Pacchetti software generali, ad un costo complessivo di euro 23.000,00 (ventitremila/00), oltre IVA;

Visto l’art. 53 comma 1 D. Lgs. n. 36/2023 in virtù del quale nelle procedure di affidamento diretto di cui all’articolo 50, comma 1, lett. b) *“la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106”*;

Visto altresì il comma 4 del su citato art. 53 in virtù del quale *“In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva”* di cui all’art. 117, e considerato che, nel caso di specie, nemmeno tale garanzia è da considerarsi necessaria in quanto trattasi di operatore economico di comprovata qualità;

Tutto ciò considerato e premesso

DETERMINA

Art. 1

(autorizzazione all'affidamento diretto)

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è autorizzato l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) D. Lgs. n. 36/2023, tramite lo strumento fornito dal Me.PA. dell'Ordine Diretto di Acquisto (ODA), in favore dell'operatore economico SoftwareOne Italia S.r.l., P.IVA 06169220966, con sede in Assago (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Strada 2 Palazzo C, 20057 – per l'acquisto, a tempo determinato per 12 (dodici) mesi, con decorrenza dal 9/11/2025 sino all'8/11/2026, della licenza d'uso del software opensource SymmetricsDS e dei relativi servizi di assistenza specialistica - CIG B8DA090E47.
2. Ove l'appalto rientri tra quelli a tal fine sorteggiati da AIFA con le modalità dalla medesima predeterminate in apposito provvedimento da adottare annualmente, ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, si procederà con la verifica del possesso in capo all'affidatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal medesimo dichiarati. Quando in conseguenza di tale verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, AIFA procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
3. Il presente affidamento è immediatamente efficace e resta subordinato al permanere per tutta la durata contrattuale, in capo all'affidatario, del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

Art. 2

(autorizzazione alla spesa)

1. E' autorizzata la spesa di euro 23.000,00 (ventitremila/00) oltre IVA che graverà *pro quota* sui budget degli anni 2025 e 2026.
2. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sulle coordinate indicate dall'OE SoftwareOne Italia S.r.l..

Art. 3

(pubblicità e trasparenza)

1. Gli obblighi di pubblicazione per adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici sono assolti ai sensi dell'art. 28 del Codice e della delibera ANAC n. 264 del 20/06/2023, come modificata e integrata con delibera ANAC n. 601 del 19/12/2023. In particolare, l'insieme di dati e atti relativi al ciclo di vita del contratto di cui alla presente procedura sono pubblicati sul sito istituzionale dell'AFA, sezione

"Amministrazione trasparente", sottosezione Bandi di gara e contratti, al link <https://www.aifa.gov.it/acquisti-tramite-affidamento-diretto> ove è, altresì, rinvenibile il collegamento ipertestuale che rinvia, in forma immediata e diretta, alla sezione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) istituita presso l'ANAC, in cui sono pubblicate tutte le informazioni relative alla presente procedura che l'AIFA ha trasmesso alla BDNCP tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale del Me.PA..

Roma, 03/11/2025

La Dirigente
Raffaella Cugini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).

Allegati:

1. Visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" dell'Ufficio Contabilità e Bilancio del 15/09/2025 n. 58/2025 attestante la copertura finanziaria;
2. Relazione tecnica del Settore ICT del 12/09/2025;
3. N. 1 Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi rilasciate dal dirigente richiedente l'acquisto nonché RUP.